



STATUTO

- Art. 1 -

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI LECCE".

*Alle An. cl  
R. 3612P  
St. Lecce*

- Art. 2 -

SEDE

La Camera Amministrativa ha sede in Lecce, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce.

- Art. 3 -

OGGETTO

La Camera Amministrativa non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per la tutela della posizione e degli interessi dell'Avvocato Amministrativista nei confronti degli Organi di Giustizia Amministrativa, della Pubblica Amministrazione e delle altre Associazioni Forensi, onde assumere tutte le più idonee ed opportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza di detti interessi nelle sedi istituzionali ed associative.

In particolare persegue:

il costruttivo confronto con gli Organi della Giustizia Amministrativa e con la Pubblica Amministrazione, anche per quanto attiene le novità legislative e giurisprudenziali e gli aspetti organizzativi dell'attività professionale, in linea

con i principi ispiratori della riforma del procedimento amministrativo e del processo amministrativo; il dialogo con tutti gli Organismi del settore amministrativo sulle principali problematiche, nonché con le altre Organizzazioni Forensi; la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale specialistico degli iscritti, anche tramite l'organizzazione di corsi di qualificazione, mirando alla valorizzazione della figura l'Avvocato Amministrativista e della sua specifica professionalità; le iniziative di studio, di ricerca, editoriali, di dibattito sulle tematiche di carattere amministrativo attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, ecc..

lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.

- Art. 4 -

#### DURATA


La Camera Amministrativa ha durata indeterminata ma può sciogliersi in ogni momento per volontà dell'assemblea straordinaria degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'esercizio finanziario ha durata annuale a partire dal primo gennaio al trentuno dicembre.

- Art. 5 -

#### AUTONOMIA

La Camera ha carattere apolitico e apartitico ed opera in



piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione e potere politico o privato.

- Art. 6 -

#### SOCI

Possono aderire alla Camera, in qualità di soci, tutti gli avvocati iscritti negli Albi degli Ordini Forensi con sede nel Distretto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce che esercitano la professione con specifico riferimento al diritto amministrativo e cioè con riconosciuta, acclarata e preminente scelta professionale in tale settore.

Possono aderire altresì gli avvocati degli uffici legali degli Enti Pubblici, iscritti negli appositi elenchi speciali.

L'adesione alla Camera Amministrativa è incompatibile con l'iscrizione a Camere professionali relative prevalentemente ad altri settori del diritto.

- Art. 7 -

#### FONDO CAMERALE

Il Fondo Camerale è costituito:  
dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati; dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera, purché nel rispetto della legge.

In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo de-

libera assembleare, in favore di Enti, Associazioni che per-  
seguono scopi analoghi a quelli della Camera.

- Art. 8 -

Sono organi della Camera:

il Presidente;

l'Assemblea generale dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nessuna delle cariche è retribuita.

- Art. 9 -

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legal-  
mente la Camera, ha potere di firma per essa, presiede e con-  
voca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle de-  
liberazioni, senza autonomia decisionale.

Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'am-  
bito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonoma-  
mente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

- Art. 10 -

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costi-  
tuita da tutti i soci in regola col pagamento dei contributi  
e si tiene presso la sede della Camera o in altra sede anche  
temporanea.



L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; inoltre, quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta al Presidente formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza. In quest'ultima ipotesi, la convocazione potrà essere attivata anche mediante affissione di appositi avvisi presso la sede della Camera o degli Uffici Giudiziari; in questo caso il termine è ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Associato può farsi rappresentare anche per delega da altro socio, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe non possono essere conferite a componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera:  
l'approvazione del bilancio;  
la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Colle-

gio dei Probiviri e del Consiglio dei Revisori dei Conti;

su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;

lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art.7 co.2.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi che sia nella prima che nella seconda convocazione non si raggiungano le maggioranze richieste si procederà, questa volta solo nelle forme di convocazione ordinaria, a indire, una terza assemblea che potrà costituirsi e deliberare con la presenza di almeno cinque associati.

- Art. 11 -

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria, garantendo la rappresentanza degli Ordini di Lecce, Brindisi e Taranto.

I membri del Consiglio durano in carica per due anni e sono rieleggibili continuativamente per una sola volta.

Sono eleggibili a componente del Consiglio Direttivo tut-

ti gli iscritti all'associazione, fatte salve le incompatibilità previste dal presente statuto.

In sede di votazione ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a sette.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere al suo interno.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

decide la convocazione delle Assemblee;

attua le deliberazioni dell'Assemblea;

esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera; delibera, con votazione segreta, sulle domande di ammissione alla Camera, previo parere obbligatorio del Collegio dei Provisori; amministra il patrimonio camerale e redige il bilancio di esercizio; determina la quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, su sua iniziativa o di almeno tre membri del Consiglio stesso, ovvero di almeno un quinto degli associati, comunque con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di necessità o urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma o fax.

Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

Nelle iniziative che impegnano verso l'esterno l'immagine della intera Camera il Consiglio Direttivo, di norma, prevede dopo il voto, una assemblea straordinaria, convocata in via d'urgenza.

Le sedute si terranno presso la sede della Camera o diversa sede da indicarsi.

In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione successiva.

In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo o di almeno quattro componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente l'Assemblea per procedere alle sostituzioni, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione dell'Associazione.

- Art. 12 -

SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, cu-

randone la tenuta in apposito registro.

- Art. 13 -

#### TESORIERE

Il Tesoriere della Camera tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione.

- Art. 14 -

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti, con voto limitato ad una preferenza, dall'Assemblea tra gli associati che non rivestono altre cariche e che siano iscritti nell'albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori; dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio esprime all'unanimità con votazione segreta parere obbligatorio sulle domande di ammissione dei soci; decorsi 90 giorni dalla richiesta il parere s'intenderà reso in senso negativo. Giudica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa: a) su controversie tra gli associati; b) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto; c) su quelle questioni di cui viene investito dal Consiglio Direttivo in merito alla eventuale esclusione di un associato.

- Art. 15 -

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea; è composto da tre membri, scelti tra gli associati che non rivestono altre cariche ed eletti con voto limitato ad una preferenza dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto al suo interno dai componenti così nominati.

I Revisori controllano l'amministrazione della Camera, accertano la regolare tenuta della contabilità e redigono la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea.

Art. 16 -

#### PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto si perde per morte, recesso o per esclusione.

L'iscritto può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata a.r. e l'efficacia del suo recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione sarà pervenuta al destinatario.

L'esclusione dell'iscritto è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, nel rispetto dell'art. 14, ovvero per il mancato pagamento dei contributi dovuti, previa diffida.

In caso di perdita della qualità di iscritto, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

- Art. 17 -

#### ARBITRATO

Sulle controversie tra gli associati e la Camera Amministrativa, ivi comprese quelle derivanti da esclusioni deliberate dalla Camera e fatte salve le questioni di competenza del Collegio dei probiviri di cui all'art. 14, dovrà pronunciarsi un collegio arbitrale libero compositore che giudicherà "pro bono et aequo" senza formalità di procedura.


Il Collegio arbitrale sarà composto da tre avvocati, anche esterni alla Camera, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi; in caso di disaccordo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce nominerà un avvocato quale Presidente del Collegio.

La decisione dovrà essere adottata e comunicata alle parti entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente.

- Art. 18 -

#### RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...' followed by a flourish.

Handwritten signature  
Podol - Gustavus

John Jay  
John Jay

John Jay  
John Jay  
John Jay

John Jay  
John Jay

John Jay

John Jay

John Jay

John Jay

John Jay

John Jay

John Jay

